

AREA AMMINISTRATIVA



U.O.C. Acquisti e Logistica

Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco

fulvio.decicco@sanita.marche.it

Tel.: 0734 625 2887;

PEC ast.fermo@emarche.it

acquistilogistica.ast.fm@sanita.marche.it

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di microinfusori, sensori e relativo materiale di consumo finalizzato al fabbisogno dei pazienti dell'UOC Diabetologia dell'AST di Fermo, per un importo complessivo di € 220.900,00 oltre IVA 4%. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico, suddiviso in due sub-lotti, come di seguito descritto:

n.	Descrizione beni	CPV	Quantità	Importo unitario
1	MICROINFUSORI	<u>33124130 Presidi diagnostici</u>	Vedi allegato	Vedi allegato
2	MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI E SENSORI	<u>33124130 Presidi diagnostici</u>	Vedi allegato	Vedi allegato
Importo a base di gara (12 mesi)		€ 130.438,97 + IVA 4%		
Importo complessivo		€ 220.900,00 + IVA 4%		

L'appalto è finalizzato al soddisfacimento dell'interesse pubblico, secondo quanto meglio rappresentato nella documentazione istruttoria.

2. Prestazioni e Specifiche tecniche

L'appalto ha per oggetto le prestazioni descritte nell'art. 1. Le caratteristiche e specifiche tecniche di seguito descritte devono considerarsi minime. Ogni indicazione o misurazione deve intendersi preceduta dalla parola "circa", salvo diversa precisazione (per esempio "non inferiore"). Si applica il principio di equivalenza tecnica, da valutarsi in sede di esame dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato del disciplinare di gara. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento.

AST FERMO

Sede Legale: via Zeppilli, 18 2 63900 Fermo (FM) C.F. e P.IVA 02500660440

Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

3. Quantità

Per ciascuno dei sub-lotti oggetto dell'appalto viene stimata la quantità presunta annua, come riportata nella tabella allegata. Per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione il volume fino al 50% di quello iniziale presunto di ciascun singolo lotto o sub-lotto. E' altresì facoltà della SA variare in aumento il volume, nei limiti degli importi massimi previsti dal presente contratto.

Si precisa fin da ora che, qualora alcuni prodotti (in particolare Dexcom One e Accu-check solo) verranno inseriti e aggiudicati nella gara regionale, cesseranno di essere acquistati con questa fornitura.

4. Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio.

La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 5W9ADL per la fatturazione elettronica; codice commessa #V8RZWB#.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La SA, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della SA all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 125 D. Lgv. 36/2023. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Durata dell'esecuzione e opzione di proroga

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato.

Fermo quanto stabilito dall'art. 123 del codice in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale; con opzione di proroga ai sensi degli artt. art. 14 comma 4 e 120 del codice a favore della stazione appaltante fino ad ulteriori mesi 6, anche frazionabili.

L'opzione di proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto ed essere esercitata entro la data di scadenza iniziale. In caso di richiesta di esercizio successiva al termine, l'aggiudicatario sarà libero di rifiutare salvo che abbia proseguito comunque l'esecuzione delle prestazioni.

La durata della proroga, indipendentemente dal tempo dell'esercizio, non potrà eccedere i limiti massimi contrattualmente stabiliti, da conteggiarsi a far tempo dal termine iniziale.

Le opzioni di proroga potranno essere esercitate tramite comunicazione formale (e-mail o PEC) oppure tramite emissione di ordinativo di fornitura.

Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della SA.

E' consentita la sospensione dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 121 del codice, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

6. Verifiche

Fermo le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente.

A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta. A richiesta della SA, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti.

L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la SA sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza. Eventuali non conformità emerse in corso di verifica possono comportare diffida informale, diffida ad adempiere, contestazione di inadempimento e sospensione dei pagamenti; secondo quanto previsto dal presente capitolato/contratto.

7. Inadempimenti e penali

In caso di non conformità e inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato o tardivo riscontro oppure qualora le controdeduzioni non siano considerate esimenti, previo parere del DEC se pertinente, viene comminata penale in misura da stabilirsi, in misura compresa tra lo 0,1% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento: grado di negligenza (in relazione alla diligenza professionale), eventuale reiterazione, effettivo disservizio. Non viene computata nel valore del contratto l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del codice. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,01% e lo 0,05%. Nel caso di beni inventariabili, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine stabilito dal presente capitolato/contratto sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento.

L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'eventuale risoluzione per inadempimento potrà essere segnalata alle autorità competenti o comunque interessate nonché integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del codice.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di AST Fermo - Banca Intesa Spa IT23Z0306969450100000046015 causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. Il mancato pagamento della penale, potrà essere valutato quale autonoma causa di risoluzione del contratto.

Qualora la non conformità possa considerarsi lieve sulla base dei suesposti criteri la stazione appaltante può limitarsi a diffida informale, senza applicazione di penali. La diffida informale sarà valutata in ordine alla gravità di futuri eventuali inadempimenti.

8. Termini e modalità di consegna

Quando la consegna avvenga tramite vettore terzo, la condotta dello stesso è completamente imputabile all'Aggiudicatario.

Le consegne devono essere effettuate presso il magazzino della UOC Farmacia sito in Via Zeppilli n. 20, Fermo (FM) 63900, nel termine massimo di 7 gg solari dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente.

I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia ed i bancali non potranno essere di altezza superiore a mt 1,5. Salvo il caso di urgenza, cause di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 12.30.

Il vettore dovrà impegnare il piazzale a passo d'uomo a bordo dell'automezzo e parcheggiare esclusivamente in posizione parallela all'ingresso merci, nella zona di "carico-scarico" contrassegnata da segnaletica ed attendere le indicazioni dei magazzinieri AST Fermo prima di effettuare la consegna a "bocca di magazzino" a sua cura esclusiva e con idonei mezzi del vettore medesimo.

Il magazzino economale resta chiuso nei periodi 29/12 – 6/01 e 12/08 – 18/08, durante i quali il termine di consegna s'intende sospeso.

In caso di consegna a destinazione diversa da Magazzino Farmaceutico (a titolo esemplificativo presso sede ospedaliera o distrettuale) indicata nell'ordinativo, l'automezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica.

La merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto cartaceo (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- oggetto/contenuto
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

L'eventuale utilizzo di bolla dematerializzata, tramite tablet o altro device, non esonera l'aggiudicatario per tramite del vettore all'apposizione sul collo o all'interno dello stesso della riproduzione cartacea della bolla medesima. In mancanza, la SA è autorizzata a rifiutare la consegna, con imputazione dell'inadempimento all'Aggiudicatario.

In caso di merce con data di scadenza, i prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di rispettare il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale autorizzazione, se concessa, avrà valore di esonero dalla contestazione di inadempimento. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità.

Eventuali difformità, anche parziali, possono essere contestate dalla SA entro gg. 15 dal ricevimento.

In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

9. Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e tecnologie sanitarie oggetto di appalto per tutta la durata della garanzia, pari a mesi 24 decorrenti dalla data di positivo collaudo per i microinfusori per insulina. In caso di malfunzionamento il dispositivo dovrà essere sostituito entro 48 ore dalla segnalazione della Stazione Appaltante.

10. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo (valore del contratto comprese eventuali opzioni qualora esercitate), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione dei prezzi rilevata tramite gli *indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice*, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 120 D. Lgv. 36/2023, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo indicati in offerta, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento dell'istanza, qualora accolta. La mancata indicazione dei fattori di costo in sede di offerta potrà essere valutata per l'eventuale rigetto dell'istanza. L'istanza sarà considerata irricevibile nei primi 12 mesi di fornitura e, successivamente, nei 12 mesi successivi ad ogni effettivo adeguamento.

Indipendentemente dal fondamento dell'istanza e fatta salva la facoltà dell'aggiudicatario di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 stazione appaltante ha facoltà di rifiutare la revisione nel caso in cui i maggiori oneri non trovino copertura finanziaria secondo quanto previsto al succitato art. 60 comma 5 (tra gli accantonamenti del quadro economico, ribasso d'asta o altre somme disponibili).

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico.

11. Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53 e 117 del codice, ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato, escluse opzioni, prima della stipula del contratto.

12. Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio (tel. 0734/6252899 PEC ast.fermo@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera".

Inoltre, qualora l'aggiudicatario o il sub-appaltatore abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

14. Importo e variazioni

Il valore iniziale del contratto è pari al prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun lotto e sub-lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate.

Richiamato l'art. 120, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 139.900,00 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni di proroga, qualora esercitate.

In caso di acquisto di beni inventariabili, l'opzione di variazione in aumento di cui al precedente articolo potrà essere esercitata dalla stazione appaltante anche per i relativi materiali di consumo, a condizione che risultino quotati in sede di gara oppure successivamente. La stazione appaltante ha altresì facoltà di acquistare eventuali componenti, accessori e materiali di ricambio non compresi nell'offerta iniziale al prezzo non superiore a quello di listino depositato presso la CCIAA, con sconto minimo del 25%; salvo ulteriore negoziazione.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili.

Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 14 del codice.

15. Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19, se pertinenti.

Garantisce inoltre al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione in materia di sicurezza, in relazione alla tipologia di rischio effettivo, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante ogni evento o circostanza rilevante ai fini dell'esatta determinazione o rideterminazione del rischio medesimo.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltatore. Non sono stati individuati rischi da interferenza.

16. Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto ed entro 6 mesi dalla scadenza dello stesso, per uno o più dei lotti o sub-lotti aggiudicati, venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario, o del produttore se diverso, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato a darne notizia entro gg 60 dall'immissione sul mercato, per consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'eventuale interesse all'aggiornamento medesimo. In caso positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Nel caso in cui l'evoluzione riguardasse un'evoluzione software oppure fosse occasionata da un aggiornamento normativo, quest'ultimo è dovuto anche oltre i 12 mesi dalla scadenza, fino al termine ultimo del contratto.

17. Esattezza nella consegna nei contratti di durata e contestazione

La frequenza e la quantità dei singoli ordini sarà concordata dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante.

Le consegne devono essere effettuate nel luogo (reparto, magazzino o domicilio del paziente) indicato nell'ordinativo nel termine massimo di 10 gg dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- Oggetto contenuto;
- Luogo di consegna della merce;
- Numero e data dell'ordine.

In caso di merce con data di scadenza, i prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia. Salvo il caso di urgenza o imprevedibili cause di forza maggiore, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.00.

Qualora l'aggiudicatario per causa di forza maggiore o imprevisto non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità.

Eventuali difformità, anche parziali, vengono contestate dalla Stazione Appaltante entro gg. 15 dal ricevimento. In tal caso l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione o il completamento della singola fornitura entro gg 5, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore.

La mancata sostituzione, il mancato completamento oppure la mancata accettazione ab origine da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto.

In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

18. Consegna e verifica di conformità (collaudo apparecchiature- sub lotto n. 2)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione, escluse opere idrauliche ed elettriche. La consegna dovrà tassativamente avvenire entro e non oltre gg 10 dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura o di richiesta equivalente del Direttore dell'esecuzione. Salvo il caso di particolare urgenza, da esplicitarsi nell'ordinativo di fornitura, i termini di consegna s'intendono sospesi dal primo gennaio al sei gennaio e dal primo agosto al trentuno agosto.

Qualora la natura, la quantità o le caratteristiche dei beni rendano impossibile o particolarmente gravosa la consegna in un'unica soluzione, può essere concordato tra le parti un cronoprogramma di consegna. Il cronoprogramma deve essere scritto e costituisce appendice contrattuale, sostituendo a tutti gli effetti il termine di consegna contrattualmente previsto.

Nel corso della messa in funzione dovrà essere effettuata la formazione iniziale necessaria all'utilizzo, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto, se pertinente. Gli ulteriori eventuali adempimenti formativi, saranno condizione sospensiva al perfezionamento del collaudo ed a tutti gli effetti connessi.

Dalla data di positivo verbale – debitamente firmato dall'aggiudicatario, dal direttore dell'esecuzione (DEC) (o suo incaricato) avranno effetto le obbligazioni contrattuali con particolare riferimento al pagamento.

19. Prova terapeutica

A richiesta del direttore dell'esecuzione, l'aggiudicatario è tenuto alla consegna del dispositivo presso l'UOD Diabetologia per la prova terapeutica finalizzata alla verifica dell'idoneità ed appropriatezza nei confronti dello specifico paziente.

In caso di esito positivo, il medesimo dispositivo sarà assegnato al paziente a titolo definitivo, con ogni conseguenza contrattualmente prevista. In caso negativo il dispositivo verrà restituito all'aggiudicatario, senza oneri per la stazione appaltante. La prova terapeutica avrà durata indicativa di gg 60, salvo diverso accordo per specifiche esigenze.

20. Smaltimento RAEE

Ai sensi del D. Lgs. 49/2014, l'Aggiudicatario garantisce lo smontaggio non conservativo nonché le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche). Il microinfusore guasto e in garanzia deve essere ritirato dalla ditta a domicilio del paziente. Tale obbligo si estende a componenti e materiali sostituiti in fase di manutenzione.

21. Formazione del personale dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario garantisce al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione sia in materia di sicurezza sia in relazione all'oggetto specifico dell'appalto. Eventuali proposte migliorative o di dettaglio formulate in sede di offerta saranno considerate obbligo contrattuale.

22. Formazione all'utilizzo

L'aggiudicatario garantisce idonea formazione teorico-pratica al corretto utilizzo dei beni oggetto di fornitura. Fatto salvo quanto eventualmente previsto in fase di offerta, anche migliorativa, l'aggiudicatario garantisce inoltre formazione teorica e pratica approfondite a tutto il personale interessato nonché ai pazienti, se del caso. Dovrà essere altresì fornito supporto formativo in corso di contratto (follow-up). Modalità, tempi e frequenza saranno concordati con riferimento alle esigenze della Stazione Appaltante. Ogni onere s'intende compreso nell'offerta. Il corretto e completo svolgimento delle attività formative dovrà essere attestato dal responsabile dell'esecuzione.

23. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Il responsabile di commessa è tenuto a rispondere, anche in via interlocutoria, alle comunicazioni scritte entro gg 3. E' tenuto altresì ad essere telefonicamente reperibile gg 5/7 esclusi festivi e periodi 1/01 – 6/01 e 7/08 – 21/08 nella fascia oraria 9:00 – 16:00. Il mancato riscontro scritto o la perdurante irreperibilità telefonica saranno valutate ai fini del corretto adempimento.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum.

24. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

25. Allert

In caso di comunicazione relative ad eventuali profili di sicurezza (allert) concernenti materiali o dispositivi forniti nell'ambito dell'appalto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione tramite PEC al responsabile Allert AST di Fermo, Dott.ssa Emanuela Santarelli, indicando ogni informazione utile e necessaria all'individuazione esatta del bene e del suo utilizzo. Se pertinente, il DEC anche tramite l'utilizzatore mette a sua volta a disposizione le informazioni necessarie a rintracciare i pazienti interessati.

26. Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR.

L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

27. Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

28. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Il responsabile di commessa è tenuto a rispondere, anche in via interlocutoria, alle comunicazioni scritte entro gg 3. E' tenuto altresì ad essere telefonicamente reperibile gg 5/7 esclusi festivi e periodi 1/01 – 6/01 e 7/08 – 21/08 nella fascia oraria 9:00 – 16:00. Il mancato riscontro scritto o la perdurante irreperibilità telefonica saranno valutate ai fini del corretto adempimento.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum.

29. Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa *istanza al RUP, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: a) oggetto; b) estremi del provvedimento o determina di affidamento (se pertinente); c) CIG; d) periodo di riferimento e relativo fatturato, e) menzione delle contestazioni di inadempimento ricevute, delle relative penali e dell'avvenuto pagamento*. La stazione appaltante darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare e completa istanza, previa verifica con il DEC e/o con l'UOC Bilancio della regolarità della fornitura e dell'esatto fatturato. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 20 D. Lgv. 36/2023, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

30. Subappalto

L'aggiudicatario esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato/contratto in proprio, salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 119 del codice, con le modalità e nei limiti dallo stesso previsti, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. Il subappalto è in ogni caso ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: il subappaltatore sia dotato dei necessari requisiti speciali; non esitano a suo carico cause di esclusione; all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

31. Contatti

Per eventuali informazioni o indicazioni relative all'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario potrà fare riferimento per l'AST di Fermo alla dott.ssa Barbara Poli UOC Acquisti e Logistica (tel. 0734-6252007; email: barbara.poli@sanita.marche.it; PEC ast.fermo@emarche.it).

32. Nomina Responsabile trattamento dati e relative istruzioni

Le parti riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'**AST FERMO**, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'azienda sanitaria, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, *nomina con autonomo e separato atto*, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:

- a. il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c. il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all'azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d. il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
- e. il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f. il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'azienda sanitaria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h. il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- i. il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.
- j. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
- k. il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- l. il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subito;
- m. il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- n. il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- o. il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

33. Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 1453 codice civile e dall'art. 122 del codice, compresi i seguenti casi indicati a titolo esemplificativo:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgv. 36/2023;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. Grave (compresa interruzione delle prestazioni) o reiterato inadempimento tale da pregiudicare l'utilità perseguita oppure;
- d. Grave (compresa interruzione delle prestazioni) o reiterato inadempimento, sanzionato con penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- e. violazione del divieto di cessione del contratto e/o delle regole relative al subappalto;
- f. ritardo non inferiore a mesi 6 nel pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo
- g. violazione degli obblighi di riservatezza;
- h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. violazione degli obblighi di sicurezza;
- j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato;
- l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Fuori dai casi di risoluzione, è sempre riconosciuta alla stazione appaltante facoltà di recesso unilaterale anticipata secondo quanto previsto dall'art. 123 del codice.